COMUNE DI CEVIO

Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti

Questo documento contiene:	pagina	
A) Indice degli articoli del Regolamento comunale	1-11	
B) ROGR	1-8	

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPITOLO I	Disposizioni generali
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6	Base legale Principio Obbligo di consegna e raccolta separata Modo di raccolta Esclusione Estensione territoriale
CAPITOLO II	Genere di rifiuti e modo di raccolta
Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10	A. Rifiuti solidi urbani non riciclabili (RSU) Definizione ed utenza Modalità di consegna Contenitori Raccolta
	B. Rifiuti delle raccolte separate
Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17	Definizione Utenza Carta e cartoni Vetro Ferro minuto, alluminio e latta Materiale PET Tessili e scarpe
	C. Rifiuti ingombranti
Art. 18 Art. 19 Art. 20	Definizione Utenza Modalità di consegna
	D. Rifiuti speciali e soggetti a controllo
Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24	Definizione Utenza Modalità di consegna Autoveicoli inservibili
	E. Altri rifiuti
Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29	Definizione ed utenza Modalità di consegna Scarti vegetali Materiali inerti Carcasse di animali e residui di macellazione

CAPITOLO III Disposizioni particolari

Art. 30 Recipienti stradali

Art. 31 Sospensione del servizio

Art. 32 Rifiuti non raccolti

Art. 33 Divieti

CAPITOLO IV Tariffario

Art. 34 Debitore della tassa d'uso Art. 35 Tasse d'utilizzazione

Art. 36 Notifica delle tasse, richiami e procedura esecutiva

CAPITOLO V Multe, contestazioni e procedura

Art. 37 Infrazioni Art. 38 Reclamo Art. 39 Ricorso

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Art. 40 Diritto suppletorio Art. 41 Entrata in vigore Art. 42 Abrogazioni

Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti

(del 17 dicembre 2007)

CAPITOLO I **Disposizioni generali**

Base legale

Art. 1 Il presente Regolamento trova la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

Principio

- **Art. 2** ¹ Il Comune di Cevio organizza sul proprio territorio, in gestione diretta, in appalto o in consorzio con altri enti di diritto pubblico, il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.
- ² Il Municipio, competente in materia di gestione dei rifiuti, promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti, nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino.
- ³ Il Municipio, secondo l'opportunità o le necessità, ha la facoltà di apportare in ogni tempo modifiche alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Obbligo di consegna e raccolta separata

Art. 3 La consegna dei rifiuti, come pure la loro suddivisione per la raccolta separata, è obbligatoria.

Modo di raccolta

Art. 4 La consegna e la raccolta avvengono nei diversi quartieri comunali, nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Esclusione

Art. 5 ¹ Sono esclusi dalla raccolta comunale i rifiuti speciali e gli altri rifiuti di cui agli artt. 21 e 24 del presente Regolamento, quando non diversamente disposto dal Municipio.
Sono pure esclusi dalla raccolta comunale tutti i rifiuti che non

rientrano nelle categorie elencate al Capitolo II del presente Regolamento.

Estensione territoriale

Art. 6 Salvo eccezioni, il servizio viene svolta entro il comprensorio giurisdizionale del Comune, secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.

CAPITOLO II Genere di rifiuti e modo di raccolta

A. Rifiuti solidi urbani non riciclabili (RSU)

Definizione ed utenza

Art. 7 Sono considerati rifiuti solidi urbani gli scarti non riciclabili provenienti da economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici.

1

² Questi rifiuti dovranno essere eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alle disposizioni in materia.

studi professionali ed in genere da tutte le attività a carattere commerciale, aventi residenza o sede nel Comune.

- ² Sono ammessi alla raccolta ordinaria solo i rifiuti che possono essere riposti negli imballaggi ufficiali.
- ³ Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della altre raccolte.

Modalità di consegna

Art. 8 ¹ I rifiuti devono essere riposti e consegnati negli appositi sacchi aventi capacità da 17 a 110 litri.

² I sacchi devono essere ben chiusi e riposti nei contenitori. In caso di contenitori saturi, i sacchi potranno essere depositati a lato delle strutture di raccolta, in modo ordinato così da non provocare intralcio al traffico e disturbo al pubblico decoro.

³ Rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 37 del presente Regolamento.

Contenitori

Art. 9 Nel Comune sono esposti contenitori in metallo o plastica di diverso genere che l'utente deve utilizzare per la raccolta separata o speciale dei rifiuti.

² I detentori di contenitori privati, così autorizzati, sono tenuti ad esporli per la regolare vuotatura senza intralciare il traffico. Essi devono inoltre provvedere alla loro pulizia.

³ L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti negli appositi sacchi ufficiali.

Raccolta

Art. 10 I punti, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti tramite apposito calendario.

B. Rifiuti delle raccolte separate

Definizione

- **Art. 11** Sono considerati rifiuti delle raccolte separate i seguenti materiali riciclabili:
- a) carta e cartone;
- b) vetro;
- c) ferro minuto, latta ed alluminio;
- d) materiale PET;
- e) tessili e scarpe.

Utenza

Art. 12 Il servizio di raccolta dei rifiuti delle raccolte separate è riservato ad economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, attività di carattere commerciale ed amministrativo, aventi residenza o sede nel Comune.

Carta e cartone

Art. 13 Per la raccolta del materiale cartaceo il Municipio mette a disposizione appositi spazi o contenitori nei diversi quartieri.

² Il materiale cartaceo, pulito ed impacchettato in scatole o sacchi di carta, va ordinatamente riposto negli spazi o contenitori indicati dal Municipio, senza provocare intralcio al traffico o disturbo al pubblico decoro.

³ È vietato il deposito di carta sciolta nei locali di deposito.

Vetro

Art. 14 ¹ Per la raccolta di bottiglie e recipienti di vetro il Municipio procede alla posa di appositi contenitori nei diversi quartieri.

² Il materiale vetroso deve essere depositato negli appositi contenitori, esente da corpi estranei quali tappi, porcellane, ceramiche, plastiche o altro e deve, dove possibile, essere separato per colori.

³ Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi ed i lampadari, in quanto parte della categoria degli altri rifiuti.

Ferro minuto, alluminio e latta

Art. 15 ¹ Per la raccolta di ferro minuto, alluminio e latta il Municipio può procedere alla posa di appositi contenitori nelle diverse frazioni oppure ordinare la consegna con la raccolta dei rifiuti ingombranti.

² Il materiale consegnato deve essere risciacquato e privo di ogni altro corpo estraneo.

Materiale PET

Art. 16 Per la raccolta del materiale PET il Municipio procede alla posa di appositi contenitori nei diversi quartieri.

Tessili e scarpe

Art. 17 Per la raccolta di tessili e scarpe il Municipio procede alla posa di appositi contenitori nei diversi quartieri.

C. Rifiuti ingombranti

Definizione

Art. 18 ¹ Sono considerati rifiuti ingombranti quelli che per le loro dimensioni, peso o caratteristiche richiedono un servizio speciale di raccolta.

Utenza

Art. 19 Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombrati è riservato ad economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, attività di carattere commerciale ed amministrativo, aventi residenza o sede nel Comune.

² Essi devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati. Per la consegna di rifiuti ingombranti le cui dimensioni superano cm 180 x 100 x 50 è necessario prendere contatto con il Municipio.

³ Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre, arredamenti di stabili ristrutturati e materiale di demolizione in genere.

Modalità di consegna

Art. 20 ¹ La raccolta dei rifiuti ingombranti è oggetto di speciali disposizioni del Municipio distribuite annualmente a tutti i fuochi.

A copertura dei costi di raccolta e smaltimento è data facoltà al Municipio di prelevare una tassa supplementare.

D. Rifiuti speciali e soggetti a controllo

Definizione

- **Art. 21** Sono considerati rifiuti speciali tutti quelli designati tali dall'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti ed in particolare:
- a) autoveicoli inservibili;
- b) prodotti chimici e vari d'uso domestico;
- c) medicinali scaduti;
- d) apparecchi elettrici ed elettronici;
- e) pneumatici;
- f) pile e batterie;
- g) oli esausti minerali e vegetali.

Utenza

Art. 22 Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali è riservato a economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali ed in genere da tutte le attività a carattere commerciale ed amministrativo, aventi residenza o sede nel Comune.

Modalità di consegna

Art. 23 ¹ Fatti salvi i capoversi che seguono, la raccolta dei rifiuti speciali è oggetto di speciali disposizioni del Municipio distribuite annualmente a tutti i fuochi.

A copertura dei costi di raccolta e smaltimento è data facoltà al Municipio di prelevare una tassa supplementare.

- ² Le industrie, gli artigianati, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna secondo le direttive cantonali e/o federali.
- ³ I medicinali scaduti ed i termometri al mercurio devono essere consegnati alle farmacie, le quali provvedono al loro ritiro e smaltimento.
- ⁴ Le batterie di autovetture, le gomme, gli pneumatici usati devono essere consegnati alle autorimesse ed ai rivenditori, i quali provvedono al loro ritiro e smaltimento.
- ⁵ Esercizi pubblici, mense aziendali, istituti, scuole e strutture simili devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
- ⁶ Medici, dentisti, personale paramedico, case di cura e strutture simili devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta di siringhe, rifiuti infetti e residui patologici.

² I rifiuti ingombranti sono raccolti distinguendo tra misti non riciclabili, ferrosi e legname.

Autoveicoli inservibili

Art. 24 ¹ Non è ammesso, su suolo pubblico, lo stazionamento di veicoli di vario genere inservibili.

Ogni proprietario ha il dovere di consegnare ad un centro di demolizione e di raccolta autorizzato il proprio veicolo non più collaudabile.

Un eventuale collaudo dovrà avvenire entro due mesi dall'intimazione dell'autorità competente.

² In caso di inadempienza, riservata la procedura contravvenzionale, il Municipio ha la facoltà di agire in nome e per conto del proprietario, addebitando a quest'ultimo tutte le spese sostenute.

E. Altri Rifiuti

Definizione ed utenza

- **Art. 25** Sono considerati altri rifiuti tutti quelli non compresi nelle categorie di rifiuti finora elencate ed in particolare:
- a) scarti vegetali;
- b) materiale inerti di scavo e di demolizione;
- c) carcasse di animali e residui di macellazione; prodotti da persone aventi residenza o sede nel Comune.

Modalità di consegna

Art. 26 Fatte salve le disposizioni che seguono, la raccolta degli altri rifiuti è oggetto di speciali disposizioni del Municipio.

A copertura dei costi di raccolta e smaltimento è data facoltà al Municipio di prelevare una tassa supplementare.

Scarti vegetali

Art. 27 ¹ Sono considerati scarti vegetali i materiali organici provenienti dalla cucina, dall'orto e dal giardino.

² Di principio ognuno ha il dovere di provvedere al compostaggio degli scarti vegetali, utilizzando parte del proprio giardino o terreno idoneo di sua proprietà

³ Per la raccolta degli scarti vegetali il Municipio procede all'emissione di speciali disposizioni ed alla designazione degli appositi spazi.

Materiali inerti

Art. 28 ¹ Per la raccolta del materiale di scavo e di demolizione, il Municipio procede all'emissione di speciali disposizioni ed alla designazione degli appositi spazi.

Carcasse di animali e residui di macellazione

Art. 29 ¹ Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al centro di raccolta regionale, il quale provvede al loro ritiro e smaltimento.

² I materiali di scavo e di demolizione devono essere consegnati alle discariche pubbliche autorizzate.

² Il servizio del centro di raccolta è gratuito.

CAPITOLO III Disposizioni particolari

Recipienti stradali

Art. 30 ¹ Il Comune provvede alla posa ed alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle strade, piazze ed aree pubbliche.

² In detti recipienti, ad esclusivo utilizzo di utenti occasionali, è vietato depositare rifiuti da parte di economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, eccetera.

Sospensione del servizio

Art. 31 ¹ II servizio di raccolta rifiuti può essere sospeso per motivi di forza maggiore.

In tal caso, il Municipio è tenuto a fornire le necessarie disposizioni agli interessati.

Rifiuti non raccolti

Art. 32 ¹ I rifiuti non prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati da coloro che li hanno depositati entro le 20.00 del giorno successivo.

Divieti

- **Art. 33** ¹ Il deposito, anche provvisorio, di rifiuti di ogni genere, quali ad esempio rottami, carcasse di veicoli o macchinari, resti di cantiere, è vietato sia su terreno pubblico, sia su terreno privato.
- ² È assolutamente vietato spandere sul terreno o immettere nelle canalizzazioni, rifiuti liquidi o fangosi, oli, grassi, residui industriali, prodotti chimici e sostanze che per la loro natura potrebbero presentare pericolo d'inquinamento per i corsi d'acqua e per le acque del sottosuolo.
- ³ È di principio vietato incenerire rifiuti, residui o scarti vegetali con l'accensione di fuochi all'aperto o per mezzo di stufe, caminetti o impianti privati.
- ⁴ È vietata l'installazione di impianti privati per l'incenerimento dei rifiuti.

CAPITOLO IV Tariffario

Debitore della tassa d'uso

Art. 34 ¹ Le tasse d'utilizzazione sono imposte ad economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, persone giuridiche ed altri utenti non occasionali del servizio raccolta rifiuti.

² Dalla sospensione del servizio e fino ad avviso contrario sarà vietato depositare rifiuti nei o presso i contenitori.

² In caso di inadempienza i contravventori sono passibili di multa.

² Le tasse d'uso per abitazioni secondarie sono dovute dal proprietario dell'immobile.

Tasse d'utilizzazione Art. 35 ¹ Il Municipio definisce annualmente la tassa nel rispetto dei criteri della seguente tabella.

Tipo di utente	Minim	O (IVA escl.)	Massi	mo (IVA escl.)
Abitazioni primarie		•		
tassa base	SFr.	90.00	SFr.	140.00
tassa di consumo per persona sola maggiorenne	SFr.	40.00	SFr.	80.00
tassa di consumo per ogni persona maggiorenne in comunione domestica	SFr.	30.00	SFr.	60.00
(studenti fino a 25 anni esclusi)				
Abitazioni secondarie				
tassa base	SFr.	90.00	SFr.	140.00
tassa di consumo per ogni posto letto	SFr.	30.00	SFr.	60.00
Uffici e studi professionali				
tassa base	SFr.	100.00	SFr.	150.00
tassa di consumo per ogni unità lavorative	SFr.	20.00	SFr.	40.00
Esercizi pubblici, agriturismi, affittacamere e simili				
tassa base (con refezione)	SFr.	300.00	SFr.	600.00
tassa base (senza refezione)	SFr.	200.00	SFr.	400.00
tassa di consumo per ogni posto a sedere interno o esterno*	SFr.	10.00	SFr.	20.00
tassa di consumo per ogni posto letto	SFr.	5.00	SFr.	10.00
* tassa calcolata tenendo in considerazione il numero maggiore tra i due	-	,	-	
Aziende agricole				
tassa base	SFr.	50.00	SFr.	100.00
tassa di consumo per ogni unità lavorative	SFr.	20.00	SFr.	40.00
Scuole, istituti ed altre strutture simili				
tassa base	SFr.	300.00	SFr.	600.00
tassa di consumo per ogni utente	SFr.	10.00	SFr.	20.00
Stabili commerciali, artigianali, ateliers e simili				
tassa base	SFr.	150.00	SFr.	300.00
tassa di consumo per ogni unità lavorativa	SFr.	20.00	SFr.	40.00
Stabili legati all'attività industriale				
tassa base	SFr.	150.00	SFr.	300.00
tassa di consumo per ogni unità lavorativa	SFr.	20.00	SFr.	40.00
Grandi magazzini				
tassa base	SFr.	1'500.00	SFr.	3'000.00
tassa di consumo per ogni unità lavorativa	SFr.	100.00	SFr.	200.00
Ospedali, case per anziani				
tassa base	SFr.	1'500.00	SFr.	3'000.00
tassa di consumo per ogni posto letto	SFr.	100.00	SFr.	200.00
Campeggi				
tassa giornaliera per persona	SFr.	0.50	SFr.	1.50
Comune				
tassa unica per strutture non comprese nell'elenco sopra	SFr.	500.00	SFr.	1'000.00

² Per la definizione dei parametri di costo fa stato la situazione al 1° gennaio dell'anno per il quale le tasse d'uso sono dovute.

Notifica delle tasse, richiami e procedura esecutiva **Art. 36** ¹ Le tasse devono essere pagate come da fatturazione.

Il Municipio indirizza al debitore moroso un primo richiamo scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento.

Col secondo sollecito vengono prelevati Fr. 20.00 di spese.

³ Le tasse sono dovute, se del caso, *pro rata temporis*.

² La procedura esecutiva è avviata se l'importo dovuto non è pagato entro il termine fissato col secondo sollecito.

La fattura dell'Azienda è parificata a titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF.

CAPITOLO V Contravvenzioni, contestazioni e procedura

Infrazioni

Art. 37 ¹ Le infrazioni al presente Regolamento ed alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio fino ad un importo di Fr. 10'000.00, conformemente alle disposizioni dalla Legge organica comunale (di seguito: LOC).

Reclamo

Art. 38 La decisione sulla tassa d'uso può essere impugnata con reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

Ricorso

Art. 39 Contro la decisione su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica, conformemente alla procedura stabilita dalla LOC.

CAPITOLO VI **Disposizioni finali**

Diritto suppletorio

Art. 40 Per quanto non previsto dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni federali e cantonali in materia.

Il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro cittadino

Entrata in vigore

Art. 41 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni ed ha validità, se del caso retroattiva, al 1. gennaio 2008.

Abrogazioni

Art. 42 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i Regolamenti comunali in vigore prima dell'aggregazione dei Comuni di Cevio, Bignasco e Cavergno.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 17 dicembre 2007. Pubblicato nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2007 ed il 4 gennaio 2008. Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 30 maggio 2008.

² Restano riservate le azioni civili e penali.